



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
**- Sezione Prima Civile -**

Composto dai sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Tiziana Maccarrone	Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi	Consigliere
Dott. Corrado Croci	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nell'appello iscritto al n. 930 / 2021 R.G. ;

promossa da:

**IBL BANCA S.P.A.** (c.f. 00452550585), rappresentata e difesa dall'Avv. **[REDACTED]**  
**[REDACTED]** ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in **[REDACTED]**  
**[REDACTED]**

- *appellante*

contro

**[REDACTED]** (c.f. **[REDACTED]**), rappresentata e difesa dall'Avv.  
**[REDACTED]** ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in **[REDACTED]**  
**[REDACTED]**

- *parte appellata*

Oggetto: Contratti bancari.

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte appellante: “Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita:

- annullare e riformare l’ordinanza del Tribunale di Torino, Sez. Prima, Giudice dott.ssa Orlando, del 21/06/2021 emessa ex artt. 702 bis e segg. c.p.c. nel procedimento avente R.G. 12948/2020, comunicata dalla cancelleria in data 22/06/2021 e, per l’effetto;
- accertare e dichiarare la non applicabilità, al caso di specie, della sentenza resa dalla Corte di Giustizia in data 11 settembre 2019 nella causa C-383/2018 (c.d. Lexitor);
- accertare e dichiarare la validità ed efficacia della clausola contrattuale (meglio descritta in narrativa) che disciplina l’estinzione anticipata del rapporto oggetto di lite;
- accertare e dichiarare la correttezza della quantificazione effettuata dalla Banca (nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito e normativamente previsto), in data 16/4/2013, dell’“importo dovuto a saldo” di cui al conteggio estinzione anticipata prodotto;
- per l’effetto, accertare e dichiarare che nessun’altra somma, rispetto a quanto già rimborsato alla sig.ra **[REDACTED]** dovrà essere a quest’ultima restituita, a qualsivoglia titolo inerente al rapporto de quo, dalla IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.a. e, dunque, accertare e dichiarare l’inesistenza di alcun diritto di credito dell’odierna appellata nei confronti della qui concludente per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento;
- in via subordinata, circoscrivere l’importo dovuto a quello già offerto in sede di reclamo (doc. 05 fascicolo di primo grado), rifiutato dalla sig.ra **[REDACTED]** pari a Euro 583,23;
- con compensazione delle spese, competenze ed onorari”.

Per parte appellata: “Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello Civile di Torino, I Sezione, contrariis reiectis:

- respingere l’appello siccome infondato in fatto e diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale espressamente si dichiara antistatario ai sensi dell’art 93 c.p.c.”.

## MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1. – La vicenda processuale e il giudizio di primo grado.

1.1 - Con contratto in data 3.10.2012 IBL BANCA concedeva a **[REDACTED]** un finanziamento contro cessione delle quote dello stipendio, con capitale lordo mutuato di €

36.960,00, totale interessi al TAN del 4,70% di € 7.515,96, capitale netto mutuato di € 29.444,04 da rimborsare in n. 120 rate mensili di € 308,00 cadauna.

Il contratto prevedeva che il mutuatario versasse da subito, in unica soluzione mediante trattenuta sul capitale netto mutuato, l'importo complessivo di € 9.822,08, costituito dalle seguenti voci, così individuate nel modulo contrattuale:

A - € 450,00 a titolo di *“spese di istruttoria dovute per le prestazioni e gli oneri preliminari connessi alla concessione del prestito...”*;

B - € 1.293,60 a titolo di *“commissioni di attivazione dovute per le prestazioni gli oneri ed i rischi relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende”*;

C - € 2.452,76 a titolo di *“commissioni di gestione pratica dovute per tutte le prestazioni e gli oneri connessi...”*,

D - € 81,72 a titolo di *“oneri erariali”*;

E - € 5.544,00 a titolo di *“oneri, se e per quanto dovuti, relativi alle attività svolte dall'intermediario del credito ...”*.

Il modulo contrattuale, inoltre, prevede, all'art. 3.2 delle condizioni generali, che in caso di anticipata estinzione del prestito non sarebbero stati rimborsati gli importi indicati ai punti A), B), E), F) e quelli del punto 11 (spese e imposte di bollo), in quanto spese maturate *“interamente all'atto del perfezionamento del contratto”* (spese *up-front*); per contro, le spese di cui ai punti C) e D) (spese *recurring*) sarebbero state rimborsate per la quota non maturata.

1.2 – Il contratto di finanziamento è stato estinto anticipatamente in data 30.4.2013, con pagamento da parte della cliente della somma di € 26.918,79.

A seguito di richiesta della mutuataria di estinzione anticipata del contratto, IBL BANCA ha inviato il conteggio estintivo che indicava in detrazione dell'importo finale, oltre alla quota interessi non maturati pari ad € 7.059,21, la somma di € 2.347,77 a titolo di commissioni di gestione non maturate.

\_\_\_\_\_ ha contestato il conteggio con richiesta di pagamento di ulteriori € 6.217,91, dapprima con formale reclamo in data 14.05.2019, poi rivolgendosi all'ABF, con istanza 11.02.2020; l'ABF - Collegio di Torino, con decisione n.0010347/20 del 9.6.2020, ha ritenuto fondata la richiesta sulla base dell'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB fornita dalla Corte di Giustizia con sent. 11.9.2019 nella causa C-383/2018 (c.d. sentenza Lexitor),

disponendo che la banca corrispondesse alla cliente l'ulteriore importo di € 6.217,91 oltre accessori.

1.3 - Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 22.07.2020 al Tribunale di Torino, IBL BANCA ha convenuto in giudizio [redacted] con domanda di accertamento negativo, onde far dichiarare come non dovuta la somma indicata dall'ABF – Collegio di Torino per non essere applicabile nella fattispecie la sent. Lexitor e per essere, al contempo, valida la clausola contrattuale circa la limitazione dei rimborsi dei costi a carico del cliente in caso di estinzione anticipata; IBL ha chiesto anche di accertare la non debenza dell'importo di € 616, pagati con bonifico con valuta 13.07.2013, come ulteriore importo liquidato, all'esito di una più attenta verifica, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.

[redacted], ribadendo l'applicabilità nella fattispecie della pronuncia della Corte di Giustizia UE e la correttezza della decisione dell'ABF, anche quanto ai conteggi, domandava, a sua volta, accertarsi il proprio diritto ad ottenere la restituzione della somma di € 6.217,91, come quota parte calcolata secondo il criterio *pro quota o pro rata temporis* di tutti i costi del contratto.

1.4 - Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 21.06.2021, il Tribunale di Torino respingeva la domanda di IBL BANCA ed accertava il diritto di [redacted] ad ottenere la restituzione di € 6.217,91, con interessi legali, secondo quanto determinato dall'ABF – Collegio di Torino: l'art. 125 sexies TUB, nel testo vigente all'epoca, andava interpretato conformemente al principio di diritto fissato dalla Corte di Giustizia UE, e senza necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale di tutte le componenti del costo totale del credito, sia i costi *recurring*, sia i costi *up-front*; dichiarava nulla perché in contrasto con l'art. 125 sexies TUB, da interpretarsi come sopra, la clausola di cui all'art. 3.2 delle condizioni generali di contratto, in forza della quale IBL aveva escluso il diritto della cliente al rimborso di costi *up-front*, considerato che la norma primaria era derogabile solo in senso più favorevole al consumatore.

## 2. – I motivi di impugnazione.

Avverso detta ordinanza decisoria, IBL BANCA ha proposto appello.

2.1 – Con il primo motivo d'impugnazione, IBL BANCA denuncia l'erroneità dell'ordinanza del Tribunale di Torino nell'aver ritenuto applicabile la sent. Lexitor al contratto di finanziamento in esame.

L'appellante ritiene infatti la decisione del Giudice comunitario non valevole nel caso di specie sulla base di una serie di considerazioni: (a) la dir. 2008/48/CE, cui fa riferimento la citata sentenza della CGUE, non può ritenersi *self executing*, anche in ragione del fatto che qui vengono in rilievo rapporti "orizzontali", e dunque direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali; (b) l'art. 125 sexies TUB, introdotto dall'art. 1, co. 1, d.lgs. 141/2010, avrebbe recepito la direttiva in maniera diversa perché, confrontandolo col testo dell'art. 16 della dir. n. 2008/48/CE, la norma italiana avrebbe un senso letterale diverso che impedirebbe ogni riferimento alla norma europea; (c) il rapporto di finanziamento per cui è processo si sarebbe esaurito ben prima della sent. Lexitor, che risale al 2019, quando il contratto è stato saldato nel 2013; (d) la decisione della CGUE farebbe riferimento ad un caso non sovrapponibile alla vicenda per cui è causa, vertendo su contratti di mutuo (caratterizzati da un'unica voce di costo), mentre qui si tratta di un contratto di finanziamento con cessione del quinto (che presenta più voci di costo connesse alla durata del prestito), sicchè, per pervenire ad una interpretazione dell'art. 125 sexies TUB nel senso indicato dalla mutuataria, sarebbe necessario un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia; (e) essa banca si sarebbe attenuta scrupolosamente alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia a partire dalle Disposizioni sulla trasparenza del 9.02.2011, ed anzi su quelle indicazioni, confortate dalla giurisprudenza arbitrale e da numerose pronunce di giudici di merito, avrebbe fatto affidamento.

2.2 – Con il secondo motivo d'appello, IBL BANCA ribadisce la necessaria distinzione, ai fini del rimborso anticipato da parte del consumatore, tra le spese *recurring*, rimborsabili, e spese *up-front*, non rimborsabili, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 3.2 delle condizioni generali di contratto: gli oneri finanziari (principali, assicurativi ed accessori) vanno distinti nelle due categorie *up-front* e *recurring*, i primi riguardando prestazioni che si esauriscono con la stipula del contratto, e i secondi comprendendo invece i costi connessi alla esecuzione del piano di ammortamento. Ad avviso dell'appellante, l'art. 125-sexies T.U.B., nel riconoscere al consumatore il diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e "*dei costi dovuti per la vita residua del contratto*", nel caso di estinzione anticipata del rapporto, dovrebbe correttamente intendersi in modo da distinguere tra i costi per le attività che "si consumano", indipendentemente dalla durata del

finanziamento, e che non possono essere restituiti (le spese *up-front*), e i costi relativi a servizi per i quali non è stata ancora eseguita la prestazione (ovvero i costi di esecuzione del piano di ammortamento), che sarebbero invece oggetto di restituzione (le spese *recurring*). D'altro canto, prosegue l'appellante, la BANCA aveva espressamente accettato ex art. 1341 c.c. anche la clausola relativa alle spese rimborsabili e non rimborsabili nel caso di estinzione anticipata.

2.3 – Con il terzo motivo, IBL BANCA ribadisce la correttezza del proprio conteggio dei costi rimborsabili effettuato in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento: le spese di istruttoria (lett. A) e le spese per commissioni di attivazione (lett. B) sono spese relative ad attività preliminari alla concessione ed attivazione del prestito, che per loro stessa natura hanno carattere istantaneo (*up-front*) in quanto relative ai costi sostenuti dalla banca per la valutazione del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione e per l'attivazione della cessione del quinto presso il datore di lavoro e/o l'acquisizione delle garanzie; le commissioni di intermediazione (lett. F) corrispondono ad un compenso che IBL ha dovuto corrispondere a FIGENPA s.p.a. per avere messo in relazione essa banca con il potenziale cliente, e che, come tali, non possono essere ritenute rimborsabili perché non corrispondono ad un indebito ripetibile ex art. 2033 c.c. a seguito dell'estinzione anticipata (il rimborso potrebbe, al più, essere richiesto alla stessa FIGENPA, difettando l'odierna appellante di legittimazione passiva rispetto alla relativa domanda restitutoria).

2.4 – Con un motivo a parte, dedotto a mo' di chiusura, l'appellante ripropone in modo del tutto generico le "difese spiegate nel corso del primo grado"; insiste sul fatto di avere, all'esito di più approfonditi accertamenti condotti dopo l'estinzione anticipata del finanziamento decisa dalla cliente, riscontrato un ulteriore suo credito di € 616 "a titolo di quote eccedenti non maturate a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento"; tale somma sarebbe stata pagata con bonifico valuta 13.07.2013 e il relativo importo andrebbe, quindi, detratto dal dovuto.

Il doc. 40 fasc. primo grado IBL è un bonifico che reca come causale "rimborso 31/05/2013 – euro 616", senza ulteriori specificazioni; di talchè non appare possibile comprendere se si riferisca a somme ulteriori riconosciute in rimborso dalla banca alla cliente oppure ad altro.

2.5 – I primi tre motivi risultano, di fatto, superati dalla C. Cost. 22.12.2022, n. 263, che nel trattare del tema della costituzionalità dell'art. 11 octies, co. 2, d.l. 73/2021, ha risolto

negativamente la quasi totalità degli argomenti spesi dalla difesa appellante con i motivi di gravame.

In particolare: (a) esclusa ogni problematica relativa alla efficacia auto-esecutiva della dir. 2008/48/CE, avendo questa ricevuto attuazione in Italia con il d.lgs. 141/2010, entrato in vigore prima della conclusione del finanziamento per cui è causa, vi è una sostanziale identità, al di là di talune divergenze lessicali, tra il testo dell'art. 16 dir. 2008/48/UE, interpretato dalla sent. Lexitor, e l'art. 125 sexies TUB, nel testo anteriore al d.l. 73/2021, qui applicabile *ratione temporis* (§ 12.3.2 sent. Corte Cost. 263/2022); (b) gli effetti temporali di una sentenza della Corte di giustizia possono essere modulati solo dalla stessa Corte nella sentenza che si pronuncia sul rinvio pregiudiziale, ma nella sent. Lexitor la CGUE non ha disposto una modulazione temporale dell'interpretazione da essa fornita dell'art. 16 dir. 2008/48/UE (§ 11.2 sent. Corte Cost. 263/2022); (c) la circostanza che gli enti creditizi abbiano seguito fino alla sent. Lexitor una prassi difforme, attenendosi alle istruzioni impartite a suo tempo dalle autorità di vigilanza nell'interpretare l'art. 125 sexies TUB, non può giustificare una violazione degli obblighi inerenti l'applicazione del diritto comunitario per i rapporti sorti precedentemente a detta sentenza, neppure in nome della tutela dell'affidamento (§ 13 sent. Corte Cost. 263/2022); (d) infine, la distinzione tra costi *up-front*, non ripetibili, e costi *recurring*, suscettibili di riduzione, che in passato aveva dato causa a condotte abusive nella quantificazione e nell'imputazione di detti costi da parte degli operatori finanziari, non ha più ragion d'essere alla luce della citata pronuncia della CGUE, neppure con riferimento ai costi per le commissioni di intermediazione corrisposte dal finanziatore ad un intermediario del credito (non c'entra nulla l'irripetibilità della spesa ex art. 2033 c.c., la fonte dell'obbligo restitutorio *pro parte* anche per tali costi è direttamente l'art. 125 sexies TUB, come sopra interpretato).

Del resto, l'interpretazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE fornita dal Giudice comunitario è riferibile in generale a tutte le operazioni creditizie disciplinate dalla dir. 2008/48/UE, così come descritte dagli artt. 2 e 3 della citata direttiva, a prescindere dal tipo contrattuale oggetto della causa in cui è stato sollevato il rinvio pregiudiziale; di talchè, per ritenere applicabile tale decisione interpretativa della norma nazionale attuativa del citato art. 16 non occorre un nuovo rinvio ai sensi dell'art. 267 del Trattato.

2.6 – Dei motivi di censura proposti dall'appellante rimane soltanto da esaminare, dopo la sent. Corte Cost., n. 263/2022, l'argomento che fa leva sul fatto che il contratto di finanziamento oggetto di causa si sarebbe esaurito ben prima della sent. Lexitor, che risale

al 2019, quando il contratto è stato saldato nel 2013; e si dice, al riguardo, che la pronuncia del Giudice comunitario, pur essendo una decisione interpretativa delle norme unionali, non sarebbe applicabile ai rapporti contrattuali già esauriti, come quello per cui è processo.

Ora, le sentenze pregiudiziali della CGUE non hanno valore costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i loro effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata (Corte di giustizia UE, sent. 16.01.2014, in causa C-429/12, punto 30 e le sentt. ivi citt.); esse, dunque, si estendono a tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della loro adozione, rimanendo esclusi solo i rapporti già esauriti, ossia quei rapporti che abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, nonché del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale che valgano a chiudere definitivamente (p. es. una transazione o un accordo extra giudiziale) la vicenda inerente a quel determinato rapporto.

Nel caso in esame, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nel termine prescrizionale ordinario per far valere il diritto al rimborso *pro quota* delle spese pagate per il finanziamento estinto anticipatamente, ha contestato la quantificazione dell'importo compiuta dalla banca dell'importo del suo credito restitutorio e si è quindi rivolta all'ABF, rinnovando le sue richieste all'autorità giudiziaria a fronte dell'azione di accertamento negativo proposta da IBL. Alla data di deposito della sent. Lexitor la vicenda contrattuale nascente dal finanziamento concluso il 3.10.2012 non si era ancora definitivamente esaurita, risultando ancora passibile di contestazioni e di rivendica per maggiori importi il credito di rimborso ex art. 125 sexies TUB, che in quel contratto aveva titolo e che era sorto con l'esercizio del diritto potestativo della mutuataria all'estinzione anticipata.

### 3. – I nuovi argomenti dedotti da IBL BANCA dopo la sent. Corte Cost. 263/22.

Parte appellante, preso atto dell'intervento, nelle more, della C. Cost. 263/2022 cit., ha ritenuto di insistere sulle proprie richieste introducendo, negli scritti conclusivi, i nuovi argomenti qui di seguito esaminati.

3.1 – Ribadito ancora una volta che la sent. Lexitor non sarebbe applicabile ai rapporti contrattuali già esauriti, come quello per cui è di causa (sul che vds. sopra, § 2.6), la difesa di IBL richiama la diversa e successiva decisione assunta dalla Corte di Giustizia UE con

sent. 9.02.2023 in causa C-555/21, in tema di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali oggetto della dir. 2014/17/UE: in quella pronuncia, il Giudice comunitario ha escluso che la predetta direttiva contrasti con una normativa nazionale che limiti il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, ai soli interessi e costi che dipendono dalla durata del credito, e le spese *up front* sono, appunto, costi per prestazioni già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato; anzi, proprio in quella causa, le conclusioni dell'Avvocato generale erano state nel senso di affermare l'estraneità alla sent. Lexitor dei costi pagati a terzi e, dunque, anche dei costi di intermediazione.

Il richiamo alla sent. CGUE 9.02.2023, in causa C – 555/2021 non è pertinente.

La Corte ha infatti chiaramente distinto la disciplina dei contratti di credito ai consumatori, dettata dalla dir. 2008/48/UE da quella dei contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi ai beni immobili residenziali, disciplinati dalla dir. 2014/17/UE - sebbene la formulazione delle due norme che sanciscono il diritto al rimborso proporzionale dei costi contrattuali nel caso di estinzione anticipata sia del tutto simile (art. 16 dir. 2008/48/UE e art. 25 dir. 2014/17/UE).

I contratti di credito ipotecario o su immobili implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfugge al controllo della banca, la quale, quindi, ben più difficilmente potrebbe esser tentata di assicurarsi un margine di profitto nel caso di estinzione anticipata. Per tali contratti, inoltre, è specificamente previsto all'art. 14, parr. 1 e 2, dir. 2014/17/UE, che il creditore o l'intermediario forniscano al consumatore informazioni precontrattuali mediante un prospetto che prevede la ripartizione delle spese che il cliente deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno; tale ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del mutuatario *“riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto”* (punto 35).

Diversamente, nei finanziamenti ai consumatori di cui alla dir. 2008/48/UE i costi del credito e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca, la quale può essere tentata di includere nei costi non dipendenti dalla durata del contratto un margine di profitto: *“... limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata*

del contratto. Il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore e al giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (punti 32-33). Una tale interpretazione è, del resto, coerente con l'obiettivo della dir. 2008/48/UE di assicurare una più elevata protezione del consumatore, in ragione della situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione, sia il livello di informazione (così i punti 29-30 della sent. Lexitor). Rispetto alle operazioni creditizie disciplinate dalla dir. 2014/17/UE non sussisterebbero, quindi, quei rischi di comportamento abusivo del creditore, evocati dalla sent. Lexitor per giustificare l'inclusione nel rimborso anche i costi indipendenti dalla durata del contratto, interpretando l'art. 16 dir. 2008/48/UE.

3.2 – In memoria di replica, IBL ha poi contestato il criterio del *pro rata temporis*, seguito dall'appellata indistintamente per stabilire la quota di rimborso sia dei costi *up-front* e sia dei costi *recurring*, sostenendo che il criterio corretto per calcolo dei costi *up-front* da rimborsare sarebbe, a tutto concedere, quello proporzionale all'incidenza degli interessi, e richiamando, al riguardo, una recente decisione del Collegio di coordinamento dell'ABF dell'11.12.2019. Si tratta di un motivo mai dedotto in precedenza, in particolare nell'atto di appello: esso, dunque, in quanto si traduce in una specifica censura in diritto di un punto di decisione della sentenza di primo grado, va ritenuto inammissibile in questa fase – non senza rilevare che l'odierna appellante ben avrebbe potuto (anzi, dovuto) dedurlo nell'atto di gravame, in aggiunta agli argomenti spesi riguardo all'applicazione nella fattispecie della sent. Lexitor e subordinatamente alla reiezione di questi.

3.3 – Sempre nella memoria di replica, IBL ha chiesto infine, per il caso di riconoscimento della rimborsabilità della commissione di istruttoria e dei costi di attivazione, di quantificare le somme da restituire secondo il criterio proporzionale all'incidenza degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento, accertando la conseguente infondatezza della pretesa avversaria per avere essa banca già rimborsato quanto dovuto.

Anche questo argomento attiene al tema della quantificazione dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento; ed è da dire, malgrado la difesa appellante richiami il secondo motivo di appello, che in tale secondo motivo non si fa cenno alcuno al problema dell'individuazione del criterio di quantificazione dei costi, neppure con riguardo ai

soli costi di istruttoria e di attivazione del finanziamento, limitandosi la banca, con detto motivo, a ribadire la correttezza della distinzione tra spese *up-front* e *recurring*, anche in riferimento all'esistenza di una clausola contrattuale regolativa di tale distinzione, e ad affermare la piena trasparenza della distinzione tra le due specie di costi.

Anche questo argomento, dunque, integra un motivo nuovo che doveva essere dedotto nell'atto di appello, non apprendo, neppure in questo caso, prospettabile una rimessione in termini a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale.

### 3. – Conclusioni e spese.


L'appello, per concludere, deve essere respinto e la decisione del primo Giudice essere confermata, anche quanto alla declaratoria di nullità della clausola all'art. 3.2 delle condizioni generali di contratto per contrasto con la norma imperativa di protezione dell'art. 125 sexies TUB, derogata nella specie in senso più sfavorevole al consumatore.

Le spese seguono la soccombenza e vanno, perciò, poste a carico dell'appellante, con l'esclusione della fase istruttoria/trattazione, non svoltasi in questo giudizio.

La causa risulta, infatti, introdotta in forma di azione di accertamento negativo dopo il deposito della sent. Lexitor e dopo che la giurisprudenza di merito ed arbitrale aveva iniziato ad uniformarsi alla pronuncia del Giudice comunitario, e dopo che la stessa autorità di vigilanza (vds. le linee orientative emesse dalla Banca d'Italia in data 4.12.2019) aveva dato disposizioni agli enti creditizi nel senso che in caso di rimborso anticipato, dovevano essere inclusi nel rimborso tutti i costi a carico del consumatore, anche con riferimento ai finanziamenti già in essere. IBL BANCA ha, quindi, assunto il rischio di un esito negativo della lite da essa stessa instaurata in un tempo in cui non si poteva ormai più ritenere l'assoluta novità della questione trattata o l'esistenza di mutamenti giurisprudenziali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 92, 2° co., c.p.c.

Va da ultimo dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis del predetto art. 13.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da IBL BANCA S.P.A. contro  avverso l'ordinanza ex

art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Torino in data [redacted] 2021, con atto di citazione notificato in data [redacted] 2021:

- a) respinge l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
- b) condanna IBL BANCA s.p.a. alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.923, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
- c) distrae le spese, liquidate come al punto precedente, a favore del legale antistatario di parte appellata;
- d) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis del predetto art. 13.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 23/06/2023 .

Il Presidente

Dott.ssa Tiziana Maccarrone

Il Consigliere Est.

Dott. Corrado Croci

**M** MONOPOLI  
STUDIO LEGALE